

**Contratto per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali
sede dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia originale, tra

l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei, con sede in Pompei (NA) in Via Sacra n. 1, C.F.: 82006770638, (di seguito per brevità Azienda) rappresentata dal Dr. Ciro Barbato, nato a Napoli il 7.06.1962, C.F.:BRBCRI62H07F839E, in qualità di Commissario Straordinario, giusta nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13 del 10.01.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 13.01.2014;

e

la Ditta I Longobardi S.a.s., con sede in Pompei alla Via Civita Giuliana n. 4/A, P. IVA 06532011217, (di seguito per brevità Ditta), rappresentata dalla Sig.ra Avagnano Marianeve, nata il 29.03.1954 a Torre Annunziata (NA) ed ivi residente in Via Andolfi n. 19, C.F.: VGNMNV54C69L245P, in qualità di Socio Accomandatario;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale della sede dell'Azienda, sita in Via Sacra n. 1 - 80045 Pompei (NA), comprendente locali al piano terra, di circa 85,00 mq, un locale ammezzato ed un seminterrato, di pari superficie, adibito ad archivio e magazzino.

Art. 2 – Durata del contratto e facoltà di recesso

Il presente contratto ha durata per l'anno 2014 e scadrà al 31 dicembre 2014, fatta salva la risoluzione anticipata per soppressione dell'ente. Per tale evenienza, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla presente scrittura privata, mediante comunicazione da inviare alla Ditta contraente con lettera raccomandata A.R. e con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso deve produrre effetto. Qualora l'Azienda eserciti la facoltà di recesso non dovrà corrispondere alcun indennizzo, corrispettivo o penale alla Ditta contraente.

Art. 3 – Esecuzione del servizio

Per l'effettuazione del servizio sarà consegnata una copia delle chiavi necessarie alla Ditta contraente, che è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

- è assolutamente vietato cedere, prestare o duplicare le chiavi date in consegna, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Azienda;
- l'accesso ai locali della sede dell'Azienda è autorizzato solamente per il personale addetto al servizio e limitatamente agli orari stabiliti per il servizio stesso.

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi ogni giorno dalle ore 7,00 alle ore 8,00, ad eccezione dei giorni festivi e delle festività riconosciute.

Il servizio di pulizia comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

a) *prestazioni giornaliere:*

- spazzatura e lavaggio dei locali, con esclusione dei locali archivio e magazzino;
- raccolta differenziata dei rifiuti, con svuotamento e pulizia di cestini e contenitori dedicati e preparazione per il successivo smaltimento, eseguito dal servizio pubblico, nell'area urbana appositamente dedicata;
- pulitura, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compresi i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti e di tutte le varie attrezzature;

b) *prestazioni settimanali*

- spazzatura e lavaggio dei locali archivio e magazzino;
- sgombero e preparazione per lo smaltimento (es. piegatura cartoni da imballaggio) di eventuali materiali di rifiuto ingombranti;
- spolveratura delle porte, del banco del front-office, delle scrivanie, delle sedie, degli armadi e di ogni altro arredo, nonché di tutte le apparecchiature da ufficio (monitor, tastiere, stampanti, apparecchi telefonici, etc.) presenti nei locali;
- detersione porte;

c) *prestazioni periodiche*

- detersione infissi interni ed esterni;
- smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende;
- deragnatura soffitti e pareti in tutti i locali.

La Ditta contraente assume a suo carico tutte le spese per i materiali di consumo necessari allo svolgimento del servizio di pulizia.

Art. 4 – Obblighi ed oneri generali a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta contraente gli obblighi ed oneri di seguito elencati:

- a) ogni onere conseguente all'applicazione integrale delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria;
- b) l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto con personale dipendente qualificato tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo;
- c) tutti gli obblighi ed oneri antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- d) i danni a persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, nonché ogni e qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa nei confronti dell'Azienda;
- e) ogni e qualsiasi spesa del personale, per attrezzature, materiali e noli nonché ogni imposta e tassa, nessuna esclusa, per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto;
- f) oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte per l'esecuzione della fornitura del servizio di cui al presente contratto.

Art. 5 – Subappalto

E' fatto divieto alla Ditta contraente di subappaltare o cedere in tutto o in parte i servizi affidati con il presente contratto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al servizio oggetto del presente contratto è attribuito il CIG Z110D7E1C3.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta si obbliga a comunicare all'Azienda, entro sette giorni dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Ditta, inoltre, si impegna a comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, entro sette giorni dall'intervenuta variazione.

L'inadempimento degli obblighi previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 – Corrispettivi e pagamenti

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'Azienda corrisponderà alla Ditta contraente un canone mensile di € 765,00 (settecentosessantacinque/00), oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA, pari ad un corrispettivo annuale di € 9.180,00 (novemilacentottanta/00), oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA.

Il corrispettivo sarà liquidato in rate mensili di € 765,00 = oltre IVA, dietro presentazione di regolari fatture, corredate dal codice CIG Z110D7E1C3 ed intestate all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, Via Sacra, 1 - 80045 Pompei (NA) - codice fiscale 82006770638, previa verifica, da parte del Funzionario dell'Azienda, Responsabile del Procedimento, del servizio reso, nonché della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il pagamento di quanto dovuto avrà luogo entro trenta giorni della data di ricevimento delle fatture e sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, così come comunicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.m. e i.

L'importo pattuito, di cui al presente contratto, deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso.

Art. 8 – Sospensione dei pagamenti e risoluzione contratto

Ferma restando l'applicazione delle penalità di cui all'articolo successivo, l'Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate per iscritto inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non venga ripristinata la regolare erogazione del servizio.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, l'Azienda ha la facoltà di mettere in mora per iscritto la Ditta e, ove perdurasse l'inadempienza, risolvere di diritto il contratto senza che la Ditta possa richiedere risarcimento alcuno.

Art. 9 – Penalità

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità sino ad un massimo del 10% del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio

dei servizi non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti. Raggiunto il limite suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda procederà ad affidare il servizio in parola a danno della Ditta.

La rifusione delle spese sostenute dall'Azienda per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali della Ditta così come l'applicazione di eventuali penali verranno eseguite mediante ritenuta sulla prima rata in pagamento.

Art. 10 – Cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 del c.c., viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal contratto.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà con le modalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Art. 12 – Spese e Tasse.

Tutte le eventuali spese, alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti, ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto sono a carico della Ditta contraente, che vi si obbliga.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge e controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente scrittura privata si opera integrale rinvio alle previsioni del codice civile ed alle altre disposizioni normative applicabili in materia.

Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente scrittura privata, che non potessero essere risolte in via bonaria, sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Pompei,

Azienda Autonoma di Cura
Soggiorno e Turismo di Pompei

Il Commissario Straordinario
Dr. Ciro Barbato

I Longobardi S.a.s.

Il Socio Accomandatario
Sig.ra Avagnano Marianeve